Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27947

RILEVATO CHE:

- 1. il â??Consorzio di Bonifica 3 Medio Vaidarnoâ?• (già â??Consorzio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dellâ??Ambiente della Toscana Centraleâ?•) ha proposto ricorso (sulla base di quattordici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per contributi di bonifica (a titolo di manutenzione di opere idrauliche) nn. (Omissis) e (Omissis) in ordine agli anni 2008 e 2009, di cui la prima per lâ??importo di Euro 587,18 e la seconda per lâ??importo di Euro 607,00, con riguardo a terreni ubicati nel Comune di S (Omissis), ha rigettato lâ??appello proposto dal medesimo nei confronti di Pi.Ro. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 18 gennaio 2012, n. 16/16/2012, con compensazione delle spese giudiziali;
- 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado â?? che aveva accolto il ricorso originario â?? sul presupposto che lâ??ente impositore non avesse provato i lavori eseguiti lungo la proprietà del contribuente;
- 3. Pi.Ro. Ã" rimasto intimato;
- 4. con conclusioni scritte, il P.M. si Ã" espresso per lâ??accoglimento del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo, del sesto motivo e dellâ??ottavo motivo, nonché per lâ??assorbimento dei restanti motivi;
- 5. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
- 6. disposta dal collegio la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione allâ??intimato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dellâ??ordinanza interlocutoria, il ricorrente non Ã" risultato adempiente;
- 7. il medesimo ha depositato ulteriore memoria in prossimità dellâ??adunanza camerale, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere per lâ??annullamento ex lege dei carichi portati dalle impugnate cartelle di pagamento;

CONSIDERATO CHE:

1. per quanto non risulti aver ottemperato allâ??ordine di rinnovare la notifica del ricorso allâ??intimato (come si evince dalla certificazione resa dalla Cancelleria di questa Corte il 2 aprile 2024), in corso di causa, il ricorrente ha chiesto di tener conto dellâ??annullamento automatico ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2018, n. 136, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori ad Euro 1.000,00;

- 2. come Ã" noto, lâ??art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: â??I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali Ã" già intervenuta la richiesta di cui allâ??articolo 3, sono automaticamente annullati. Lâ??annullamento Ã" effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabiliâ?•;
- 3. nella specie, i debiti in esame rientrano nello stralcio, posto che il valore di ciascuno Ã" inferiore al limite legale di Euro 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati allâ??agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; infatti, la riscossione coattiva può, come Ã" noto, avvenire mediante; a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite lâ??agente della riscossione; b) lâ??emissione di unâ??ingiunzione di pagamento da parte dellâ??ente impositore; c) lâ??emissione di unâ??ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai â??singoli carichi affidati agii agenti della riscossioneâ?•, a prescindere cioÃ" dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29653; Cass., Sez. 5, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2023, n. 33206);
- 4. secondo lâ??orientamento di questa Corte, lâ??annullamento ai sensi dellâ??art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ad Euro 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra lâ??1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina lâ??estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nellâ??ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2024, n. 22689);
- 5. pertanto, le pretese impositive rientrano, per natura, ammontare e risalenza, nellâ??ambito operativo della citata disposizione, il che induce â?? e lo avrebbe indotto anche dâ??ufficio â?? a dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese portate dalle

suindicate cartelle di pagamento, in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege, conseguendone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con precedenza su ogni rilievo in ordine alla stessa ammissibilit del ricorso (stante la sollecitazione in tal senso dello stesso ente impositore);

6. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, anche in considerazione della definizione ope legis della controversia, essendo rimasta intimata la controparte;

7. nei confronti del ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dellâ??impugnazione (Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234).

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.

Campi meta

Massima: L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ad Euro 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.

Supporto Alla Lettura:

RISCOSSIONE COATTIVA

Eâ?? procedimento attraverso il quale un ente pubblico (es. lâ?? Agenzia delle Entrate) pu \tilde{A}^2 agire per recuperare i crediti nei confronti di un contribuente che non ha ottemperato agli obblighi fiscali di varia natura, come il pagamento di imposte, tasse o multe. La procedura di riscossione coattiva puÃ² includere una serie di azioni legali: la notifica di avvisi di pagamento, lâ??iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali, lâ??iscrizione di ipoteche sulle proprietÃ del debitore, la procedura di vendita forzata dei beni pignorati, fino ad arrivare alla possibile azione di espropriazione dei beni del debitore. La riscossione avviene attraverso un procedimento amministrativo, ed Ã" per questo che segue una serie di passaggi stabiliti dalla legge. I principali sono: â?? la notifica dellâ??avviso di pagamento: il creditore notifica al debitore lâ??avviso di pagamento, richiedendo il pagamento del debito entro un termine stabilito; â?? lâ??iscrizione a ruolo della cartella di pagamento: se il debitore non paga entro il termine stabilito, il creditore iscrive a ruolo sia la cartella di pagamento che la notifica al debitore; â?? la notifica della cartella di pagamento: il debitore riceve la notifica della cartella di pagamento, dove A" riportato lâ??importo totale del debito non saldato e le relative sanzioni; â?? il pignoramento: se il debitore non paga entro il termine stabilito nella cartella di pagamento, il creditore puÃ² procedere al pignoramento dei beni del debitore; â?? la vendita allâ??asta dei beni pignorati: il creditore può procedere con la vendita allâ??asta dei beni pignorati per recuperare il debito; â?? lâ?? espropriazione: in casi estremi, il creditore può procedere con lâ??espropriazione forzata dei beni dei debitori. Sono previsti alcuni limiti alla riscossione coattiva, per esempio quando il debito Ã" prescritto, in caso di beni non pignorabili, se ci sono limiti alle rate, in caso di protezione dei consumatori, in caso di restrizioni alla riscossione internazionale.